



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2014 - 75 Data 01-07-2014	OGGETTO: INSEDIAMENTO INDUSTRIE INSALUBRI; ANNULLAMENTO BELIBERAZIONI GIUNTALI N. 77/2013, N. 11/2014. PROVVEDIMENTI.
---	--

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **uno** del mese di **Luglio** , alle ore **17:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
SARDO RAFFAELE	X			
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
ZAMPELLA GIOVANNI	X			
CHIACCHIO ROSA	X			

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: Insediamento di Industrie “Insalubri”. Annullamento deliberazioni giuntali n. 77/2013 e 11/2014. Provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che il Comune di Carinaro, partecipa, con il proprio territorio, al Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale per la Provincia di Caserta;

Che vengono, frequentemente, trasmesse al Comune di Carinaro numerose richieste di nuovi insediamenti e/o modifiche di quelli già esistenti e appartenenti alle categorie di industrie classificate “Insalubri” ai sensi del R.D. 1265/1934 e s.m.i. e del Decreto del Ministero della sanità del 05.09.1994;

Che, con deliberazione n. 77 del 30.07.2013, la precedente Giunta Comunale ha stabilito:

- Di consentire, per i prossimi 3 anni, l’insediamento solo di Industrie Insalubri di 1^a classe, come classificate nel citato D.M. del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, appartenenti alle Attività industriali, di cui all’allegato “ C “, individuate con i numeri: 1-2-3-4-10-11-16-17-20-21-28.
- Di consentire, per i prossimi 3 anni, l’insediamento solo di Industrie Insalubri di 2^a classe, come classificate nel citato D.M. del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, appartenenti alle Attività industriali, di cui all’allegato “ C “, individuate con i numeri: 3-4-5-7-9-12-14-17.
- Che i rinnovi delle autorizzazioni per le aziende classificate insalubri già insediate sul territorio del Comune di Carinaro e non appartenenti alle Attività industriali consentite sia con il punto **1)** che con il punto **2)**, siano valutate caso per caso con deliberazione vincolante della Giunta Comunale.

Che con successiva deliberazione n. 11 del 17.02.2014, la precedente Giunta Comunale ha sospeso l’efficacia della citata deliberazione n. 77 del 30.07.2013, in attesa di conoscere i risultati delle analisi e valutazione del rischio ambientale dell’area Asi di Aversa Nord, commissionati alla Seconda Università Degli Studi Di Napoli, Dipartimento di Scienze e tecnologia Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, giusta convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 21 del 10.03.2014 e ha stabilito di;

- consentire, temporaneamente, l’insediamento di Industrie Insalubri di 1^a classe, come classificate nel citato D.M. del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, appartenenti alle Attività industriali, di cui all’allegato “ C “, con il rilascio di un’autorizzazione provvisoria di anni 3 (tre);
- consentire, temporaneamente, l’insediamento di Industrie Insalubri di 2^a classe, come classificate nel citato D.M. del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, appartenenti alle Attività industriali, di cui all’allegato “ C “, con il rilascio di un’autorizzazione provvisoria di anni 3 (tre);
- consentire, temporaneamente, i rinnovi delle autorizzazioni per le aziende classificate insalubri già insediate sul territorio del Comune di Carinaro, con il rilascio di un’autorizzazione provvisoria di anni 3 (tre);

Che in data 27 maggio 2014 si è insediata la nuova amministrazione comunale che ha esaminato e valutato attentamente la problematica dell’insediamento sul territorio delle industrie classificate “Insalubri” e delle relative competenze comunali, in vista di nuove istanze di insediamento a cui dare risposte tempestive e legittime;

Visto l'art. 216 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 /T.U. delle leggi sanitarie il quale stabilisce che “*Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nelsopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Comune, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.....*”

Visto l'art. 217 del sopra citato Testo Unico che attribuisce al Comune il potere di stabilire norme per prevenire o impedire danni e pericoli per la salute pubblica, quando vapori, gas, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provengono da manifatture o fabbriche già esistenti sul territorio;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 che introduce la nuova classificazione delle industrie “insalubri”, suddivise in due classi, in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali svolte;

Dato atto che, alla luce della citata normativa, l'iter amministrativo per l'avvio di un'industria “insalubre” da seguire è il seguente:

- Presentazione della comunicazione di inizio attività

Almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, il soggetto interessato presenta al Comune territorialmente competente la comunicazione di inizio dell'attività, corredata da idonea documentazione atta a descrivere con esattezza il ciclo di lavorazione, l'ubicazione dell'impianto e le sostanze processate, detenute o rilasciate nell'ambiente;

- **Istruttoria**

Il Comune esamina la comunicazione e richiede il parere all'A.S.L. competente.

- **Notifica del decreto di classificazione**

Il Comune, sentito il parere dell'ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato, ed eventualmente imponendo modifiche all'attività ovvero assoggettandola a idonee misure atte a tutelare la salute pubblica.

Evidenziato che sono fatti salvi gli altri obblighi di legge derivanti dalla natura dei rifiuti di lavorazione e le autorizzazioni e nullaosta necessari in relazione agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera ed agli eventuali rischi di incidenti rilevanti;

Esaminata la giurisprudenza affermatasi nel corso degli anni sui poteri esercitabili dal Comune ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 e sulle situazioni giuridiche soggettive degli istanti, nelle massime che di seguito si riportano;

- Il provvedimento di diniego di autorizzazione all'attivazione di un'industria insalubre, richiesta ai sensi dell'*art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934* (testo unico delle leggi sanitarie), è illegittimo se non contenga adeguata motivazione circa la sussistenza di pericoli per la salute pubblica, ove dall'istruttoria degli organi tecnici siano emersi alcuni inconvenienti, eliminabili con determinate cautele. (Consiglio di Stato *Sez. VI, sent. n. 98 del 26-02-1982*)
- Gli *artt. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265* conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione, però, che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti

igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6612 del 15-12-2011)

- L'imprenditore privato, che, intendendo attivare una fabbrica o manifattura di lavorazioni insalubri, secondo la previsione degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), ne abbia dato preventivo avviso al Sindaco, non ricevendo alcun divieto nei quindici giorni successivi, è titolare di una posizione di diritto soggettivo, in ordine all'attuazione di detta iniziativa economica, la quale può restare degradata a mero interesse legittimo qualora il Sindaco, in relazione al riscontro, nel concreto esercizio di quell'attività, di situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica, imponga prescrizioni od ordini la sospensione dell'attività medesima. Pertanto, ove tale sospensione sia stata disposta e di poi annullata per illegittimità nella competente sede, la posizione del privato riacquista natura e consistenza di diritto soggettivo ed il predetto intervento della Amministrazione assume i caratteri del fatto illecito lesivo di quel diritto, con la conseguenza che al privato stesso deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario con azione di risarcimento del danno. (Cassazione Civile Sez. U., sent. n. 2443 del 06-04-1983 e Sez. U., sent. n. 12316 del 18-11-1992)
- Il Sindaco, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 è l'autorità istituzionalmente competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri (costituite, nella specie, da stalle per allevamento suini). Il Sindaco stesso è titolare di una ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno di dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva, al fine di disporne lo sgombero. (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 67 del 05-02-1985)
- Oggetto del divieto di cui all'art. 216, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, relativamente alle lavorazioni insalubri, è l'attivazione di una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco previsto dal primo comma dello stesso articolo, senza tempestivo preavviso al Sindaco, cui appartiene il potere di vietarla o subordinarla a determinate cautele (Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 3928 del 05-05-198)

Accertato che non rientra nei poteri esercitabili legittimamente dal Comune, alla luce degli artt. 216 e 217 sopra citati e della giurisprudenza maggioritaria, limitare in maniera generalizzata l'insediamento di Industrie Insalubri di 1^a e/o 2^a classe sul territorio, prevedendo il rilascio di autorizzazioni limitate nel tempo o consentendo l'insediamento temporaneo solo di alcune Industrie Insalubri di 1^a classe e/o di 2^a classe individuate nell'allegato C del Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994;

Constatato che diversi imprenditori interessati all'avvio sul territorio di attività rientranti nelle cd. Industrie "insalubri" hanno preannunciato azioni giudiziarie avverso le limitazioni

poste ai nuovi insediamenti dalle citate

deliberazioni n. 77/2013 e n. 11/2014;

Sentita in merito all'illegittimità delle limitazioni poste dalle citate deliberazioni anche la prof.ssa Maria Laura Mastellone, docente presso il Dipartimento di Scienze e tecnologia Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Seconda Università degli Studi di Napoli, la quale ha confermato l'assenza del potere in capo al Comune di vietare e/o limitare in astratto nuovi insediamenti produttivi;

Evidenziato che è interesse prioritario della nuova Amministrazione Comunale:

- 1) tutelare il diritto alla salute dei cittadini di Carinaro;
- 2) garantire il rispetto della tutela dell'ambiente in un territorio ricompreso tra quelli della cd. Terra dei Fuochi;
- 3) non limitare illegittimamente l'iniziativa economica sul territorio;

necessario, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, intervenire in merito a quanto stabilito dalla precedente Giunta Comunale con le deliberazioni n. 77/2013 e n. 11/2014 ed esercitare, in via

di autotutela, il potere di annullamento delle suddette deliberazioni, in quanto, pur riconoscendo e affermando l'inviolabilità del diritto alla salute dei cittadini, non si può limitare l'esercizio del diritto all'iniziativa economica in maniera generalizzata attraverso prerogative non concesse dalla legge e quindi affette da vizi di "eccesso di potere" o anche di "violazione di legge";

Considerato, comunque, opportuno, nell'esercizio dei poteri di vigilanza assegnati in materia al Comune, individuare la documentazione da presentare all'ufficio tecnico comunale da parte dei soggetti interessati ad avviare un'attività economica rientrante nell'elenco delle industrie insalubri adottato con d.m. 5.9.1994, così da poter conoscere con esattezza il ciclo di lavorazione dell'azienda e poter confermare o meno la classificazione dell'industria richiesta dall'imprenditore;

Evidenziato che la Seconda Università Degli Studi Di Napoli, Dipartimento di Scienze e tecnologia Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, con cui è stata sottoscritta una convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune finalizzate all'analisi e alla valutazione del rischio ambientale dell'area Asi di Aversa Nord, ricadente nel territorio comunale di Carinaro, ha suggerito uno schema di documenti da richiedere per i nuovi insediamenti o per la modifica di quelli esistenti, e nello specifico:

1) Informazioni anagrafiche:

- ✓ Responsabile di stabilimento;
- ✓ Localizzazione (indirizzo e coordinate lon e lat);

2) Sintesi del ciclo produttivo:

- ✓ Tipologia e quantità di materie prime impegnate;
- ✓ Tipologia e quantità di prodotti e rifiuti (liquidi e solidi) in uscita;
- ✓ Bilancio di massa su base annuale (indicare gli stoccaggi);
- ✓ Emissioni gassose (numero di punti, flusso di massa, concentrazioni);

3) Tipologia di impianti di trattamento (reflui liquidi e gassosi);

4) Analisi dei rischi:

- ✓ Rischio incendio;
 - Rischio sversamento accidentale;
- ✓ Rischio biologico;
- ✓ Altri rischi.

Ritenuto opportuno recepire l'elenco dei documenti sopra indicato e richiederlo ai soggetti interessati ad attivare sul territorio fabbriche comprese nell'elenco di cui all'art. 216 R.D. 1265/1934, ai fini dell'avvio dell'istruttoria procedimentale;

Ritenuto opportuno, altresì, in nome della tutela all'ambiente e della salute dei cittadini, intraprendere iniziative con la Regione Campania, con l'ASL e con l'ARPAC ai fini di attivare una maggiore attività di verifica e controllo sugli insediamenti di industrie insalubri esistenti sul territorio;

Rilevato che la classificazione delle industrie insalubri deriva da un'attività istruttoria e da un giudizio di natura tecnico che esprime l'Ufficio Tecnico Comunale e che non può rientrare nelle competenze della Giunta Comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, in attuazione dell'articolo 216 del citato R.D.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazione espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

DI ANNULLARE, in via di autotutela, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 77 del 30.07.2013 avente ad oggetto “Insedimento Industrie Insalubri; R.D. 27 luglio 1934 N. 1265 e Decreto del Ministero della Sanità del 5 Settembre 1994 in attuazione del citato R.D.” e n. 11 del 18.02.2014 avente ad oggetto “Delibera di G.C. n. 77 del 30.07.2013. Provvedimenti”;

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt.216 e 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 /T.U. delle leggi sanitarie, in nome del diritto alla salute dei cittadini e del dovere di tutela dell’ambiente, il Comune ha ampi poteri in materia di industrie insalubri e può intervenire in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva, per rimuovere danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri;

DI INDIVIDUARE l’elenco dei documenti da richiedere per i nuovi insediamenti o per la modifica di quelli esistenti così come descritto in narrativa;

DI STABILIRE che l’attività di classificazione delle industrie insalubri sia svolta dall’Ufficio Tecnico Comunale che è tenuto anche ad adottare il decreto di classificazione da notificare agli interessati;

DI ATTIVARSI per adottare tutte le iniziative che siano finalizzate a svolgere una maggiore e costante attività di verifica e controllo sugli insediamenti esistenti, chiedendo tavoli di concertazione con la Regione, con l’ASL e con l’ARPAC;

DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° co. TUEL.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267**

**Insedimento di Industrie "Insalubri". Annullamento deliberazioni
giuntali n. 77/2013 e 11/2014. Provvedimenti**

Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole
 Parere sfavorevole

Carinaro, li 01.07.2014

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Donato Ausilio)

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

- Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;
- Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro, li 00-00-0000

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto

- 1)
- 2)

**Il Messo
Comunale
dell'Ufficio Protocollo
MORETTI
SEBASTIANO
ETTI SEBASTIANO**

Visto per il protocollo (punto

Il Responsabile

MOR

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale

DAMIANO ANNA